



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 364 del 22/10/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO DISCIPLINARE WHISTLEBLOWING IN RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 447 DEL 27.12.2023.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventidue** del mese di **ottobre** alle ore **17:45** in Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

PIEROBON LUCA	SINDACO	Presente
BELTRAME MARINA	ASSESSORE	Presente
BERTOLLO ANDREA	ASSESSORE	Assente
DE ROSSI FILIPPO	ASSESSORE	Presente
GALLI DIEGO	ASSESSORE	Presente
GEREMIA PAOLA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DI COMO ROBERTA che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 364 del 22/10/2025

Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO DISCIPLINARE WHISTLEBLOWING IN RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 447 DEL 27.12.2023.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 447 del 27.12.2023, con cui veniva approvata la *“Procedura di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica – Disciplina della tutela della persona che segnala violazioni (D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023) (cd whistleblower)”*;

PRESO ATTO CHE la predetta deliberazione:

- al punto 4 affidava al Segretario la gestione delle segnalazioni, prevedendo che lo stesso possa “integrare, modificare o individuare modalità alternative alle disposizioni di questa deliberazione al fine di rendere più efficace la gestione dell’adempimento di legge”;
- al punto 6 prevedeva che il Responsabile della protezione dei dati di concerto con il Responsabile della Corruzione e Trasparenza *“dovrà eseguire, eventualmente in occasione della revisione annuale del Registro dei Trattamenti, apposita valutazione di impatto sulla correttezza di queste misure e di quante dovranno essere individuate a seguire”*;

DATO ATTO CHE è stato sin da subito avviato da parte del Segretario Generale un monitoraggio sulla procedura adottata, anche con il supporto del DPO e del Responsabile della Protezione Dati (RPPD) dell’Ente;

RILEVATO CHE da tale confronto è emersa l’opportunità di provvedere ad un aggiornamento delle suddette modalità di segnalazione, secondo il “Disciplinare Whistleblowing”, che si allega al presente atto e che va a sostituire la precedente procedura di segnalazione approvata con D.G.C. n. 447/2023;

RITENUTO di procedere all’approvazione di tale nuovo Disciplinare, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023;

DATO ATTO quindi che la procedura di cui alla D.G.C. n. 447/2023 sarà abrogata a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione;

VISTO il decreto sindacale n. 19 dell’11.8.2021, con cui è stato nominato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questo Ente il Segretario Generale;

DATO ATTO dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021

e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTI:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 31.3.2025, con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), relativo al triennio 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 25.6.2025, con cui è stato modificato il PIAO 2025-2027;
- lo Statuto Comunale;
- il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*;
- la delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”*;
- le linee guida poste in consultazione da ANAC dal 7 novembre al 9 dicembre 2024, per cui sono attualmente in corso presso ANAC le attività prodromiche all'approvazione definitiva del testo;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

TUTTO CIO' premesso e considerato;

VISTI i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, ed inseriti in calce;

DELIBERA

per quanto indicato in premessa:

1. di approvare il “Disciplinare Whistleblowing (d.lgs. 24/2023)”, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto e che si applicherà dalla data di approvazione di questa determinazione;
2. di dare atto che, conseguentemente e a far data dalla data di approvazione del presente atto, la precedente disciplina approvata con deliberazione n. 447/2023 viene abrogata;
3. di disporre che venga data comunicazione formale a tutti i dipendenti dell'Ente dell'adozione di queste misure;
4. di disporre che in occasione dell'approvazione del PIAO 2026-2028, dovrà essere aggiornata la parte dedicata al c.d. “whistleblowing” con l'indicazione di quanto previsto dal presente atto;
5. di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito comunale, sottosezioni “Disposizioni Generali\Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” e “Altri Contenuti\Prevenzione della Corruzione”;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, stante la necessità di procedere da subito con l'applicazione delle nuove modalità in esso previste.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi;

DELIBERA

- 1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
- 2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000;

Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **52** del **22.10.2025**

IL SINDACO
PIEROBON LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
DI COMO ROBERTA



Comune di Cittadella

Cittadella Città d'Arte

Provincia di Padova



DISCIPLINARE WHISTLEBLOWING

(d.lgs. 24/2023)

INDICE

Premessa

1. Ricognizione della normativa vigente
2. Definizioni
3. Finalità
4. La persona segnalante e gli altri soggetti tutelati dal d.lgs. 24/2023
5. Oggetto della segnalazione
6. Contenuto della segnalazione
7. Il canale di segnalazione interno
8. Sanzioni
9. Misure di sostegno

Gestione della segnalazione

10. I soggetti incaricati a ricevere la segnalazione
11. Gestione del canale di segnalazione interna
 - 11.1 Indicazioni sulle modalità di segnalazione interna adottate dall'Ente
 - 11.2 Cosa deve fare chi riceve la segnalazione
 - 11.3 Trattamento dei dati personali
12. Tempi di conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni
13. Clausola di chiusura



Comune di Cittadella

Cittadella Città d'Arte

Provincia di Padova



Premessa

1. Ricognizione della normativa vigente

Il presente documento definisce le modalità di segnalazione di irregolarità e illeciti ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, descrivendo il funzionamento del canale interno dedicato alle segnalazioni *whistleblowing*.

Esso è parte integrante delle misure di prevenzione della corruzione previste nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione, sezione Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (di seguito PIAO), in ossequio alle raccomandazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).

Preliminarmente, è opportuno definire il quadro normativo all'interno del quale viene disciplinata la modalità di segnalazione di illeciti e, di conseguenza, la relativa tutela giuridica che l'ordinamento garantisce a coloro che si fanno carico della segnalazione.

L'istituto del *whistleblowing*, ovvero la facoltà per il dipendente di segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito o in ragione del proprio rapporto di lavoro, è stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano dall'art. 1, comma 51, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha novellato il Testo Unico sul pubblico impiego (d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) mediante l'inserimento dell'art. 54-bis.

La disciplina di tale istituto è stata oggetto di una prima integrazione ad opera dell'articolo 19, comma 5, lettera a), del d.l. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha annoverato espressamente l'ANAC tra le istituzioni pubbliche destinatarie delle segnalazioni di *whistleblowing*.

In attuazione delle previsioni dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, l'ANAC ha successivamente adottato la Determinazione n. 6/2015, recante le *Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd. whistleblower)*, fornendo indicazioni operative sulle misure che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

Ancora, la materia è stata radicalmente modificata dalla legge 179/2017 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" che, da una parte, ha novellato l'art. 54-



Comune di Cittadella

Cittadella Città d'Arte

Provincia di Padova



bis del citato T.U. sul pubblico impiego, sostituendo integralmente il disposto normativo e, dall'altro, ha introdotto la disciplina del *whistleblowing* anche nel settore privato, attraverso l'integrazione delle misure previste nel d.lgs. 231/2001. Con tale intervento il legislatore ha provveduto a cristallizzare la posizione di tutela del segnalatore anonimo attribuendo specifiche competenze al RPCT ed evitando sanzioni al dipendente contraddistintosi per la segnalazione risultata poi veritiera. Inoltre, attraverso tale norma, oltre a rivedere la disciplina relativa al dipendente pubblico si estende la tutela anche al dipendente di una società privata (in generale a tutti coloro che hanno un rapporto con la P.A.).

Recentemente, il Parlamento italiano ha emanato il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, divenuto efficace il 15 luglio 2023, il quale, abrogando le normative precedentemente in vigore, ha disciplinato *in toto* la materia. Tale decreto ha ampliato notevolmente l'ambito di applicazione della disciplina sul *whistleblowing*, sia dal punto di vista dei soggetti ai quali è garantita la tutela accordata dalla norma, sia in relazione alle condotte segnalabili.

Successivamente all'entrata in vigore del «decreto *whistleblowing*», con delibera n° 311 del 12 luglio 2023 si è pronunciata in materia anche l'ANAC, con l'adozione delle «*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*», volte a meglio specificare le novità introdotte dal decreto stesso.

2. Definizioni

Ai sensi del presente atto organizzativo, si intendono per:

- *violazioni*: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato;
- *informazioni sulle violazioni*: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'art. 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- *segnalazione* o *segnalare*: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni;
- *segnalazione interna*: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4;
- *segnalazione esterna*: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 7;



Comune di Cittadella

Cittadella Città d'Arte

Provincia di Padova



- *divulgazione pubblica* o *divulgare pubblicamente*: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- *persona segnalante (whistleblower)*: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- *facilitatore*: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- *contesto lavorativo*: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- *persona coinvolta*: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- *ritorsione*: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- *seguito*: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- *riscontro*: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
- *dato personale*: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- *trattamento*: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;



Comune di Cittadella

Cittadella Città d'Arte

Provincia di Padova



- *titolare del trattamento*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- *responsabile del trattamento*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- *destinatario*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
- *violazione dei dati personali*: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

3. Finalità

Come indicato al punto 1, il presente documento disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti nell'ambito dell'amministrazione e si prefigge l'obiettivo generale di tutelare il soggetto che effettua le predette segnalazioni e, di conseguenza, limitare al massimo la presenza di fattori che possano impedire di ricorrere all'istituto. Nello specifico, si ritiene doveroso fornire al *whistleblower* tutte le indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, avendo cura di indicare le tutele che l'ordinamento giuridico mette a sua disposizione.

In tal senso, occorre:

- definire e formalizzare la procedura di segnalazioni stabilendo termini e responsabilità nel processo di segnalazione di illeciti;
- definire le regole che è necessario osservare al fine di garantire la riservatezza del segnalante e della segnalazione stessa;
- definire il ruolo del RPTC quale destinatario delle segnalazioni.

4. La persona segnalante e gli altri soggetti tutelati dal d.lgs. 24/2023



Comune di Cittadella

Cittadella Città d'Arte

Provincia di Padova



La figura del *whistleblower* ("colui che soffia il fischietto") è stata elaborata negli Stati Uniti d'America per indicare l'individuo che denunci attività illecite all'interno dell'organizzazione di appartenenza.

In una accezione più ampia, il *whistleblower* è il dipendente che, durante l'attività lavorativa (quindi da "interno") "scopra" un illecito, una possibile frode, un pericolo o un altro serio rischio che possa recare concreto pregiudizio a terzi (es. consumatori, clienti) o all'amministrazione (es. danno all'immagine) e decida di denunciarlo, esponendosi così al rischio di vessazioni, ritorsioni, molestie.

Queste denunce costituiscono uno strumento di controllo interno particolarmente efficace, in quanto contribuiscono a rafforzare i meccanismi di integrità e legalità dell'apparato amministrativo, configurandosi come una sorta di "sistema immunitario" dell'organizzazione.

Affinché tali segnalazioni siano effettivamente promosse e utilizzate, è tuttavia fondamentale garantire un adeguato sistema di protezione a favore del segnalante. In particolare, è essenziale assicurare la riservatezza della sua identità e tutelarla da eventuali forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, anche solo sul piano delle relazioni professionali e del contesto lavorativo in cui opera.

I soggetti che possono effettuare una segnalazione nei confronti dell'intestato Ente, trovando le tutele delineate dal d.lgs. 24/2023, sono i seguenti:

- a) dipendenti dell'Ente;
- b) lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ente;
- c) lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ente che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- d) liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'Ente;
- e) volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività lavorativa presso l'Ente;
- f) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico.

Si rappresenta che il c.d. «decreto *whistleblowing*» accorda la medesima tutela prevista per il segnalante anche alle seguenti categorie di soggetti:

- a) c.d. "facilitatore" (soggetto disciplinato dall'art. 2, co. 1, lett. h) d.lgs. 24/2023);
- b) c.d. "persona coinvolta" (soggetto disciplinato dall'art. 2, co. 1, lett. l) d.lgs. 24/2023);
- c) persone che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legati ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- d) colleghi di lavoro che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente.



Comune di Cittadella

Cittadella Città d'Arte

Provincia di Padova



Il segnalante, peraltro, può fare la segnalazione, trovando la tutela fornita dal d.lgs. 24/2023, non solo durante il rapporto di lavoro, bensì anche prima che sia iniziato il rapporto stesso, qualora la segnalazione riguardi violazioni rilevate durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali oppure durante il periodo di prova.¹

La tutela, inoltre, è garantita anche nel caso di segnalazione presentata in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, sempreché la segnalazione riguardi una violazione di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel corso del rapporto di lavoro.²

5. Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione sono le informazioni sulle violazioni, le quali possono consistere in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; nello specifico, il decreto *“disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”*.³

La persona segnalante può fare una segnalazione qualora abbia fondati sospetti che sia stata commessa una violazione o che, sulla base di elementi concreti, questa potrebbe essere commessa. La violazione può riguardare il mancato rispetto delle disposizioni normative tanto nazionali quanto dell’Unione europea.⁴

Si pensi, a mero titolo esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazioni delle norme ambientali, violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza sul lavoro.

6. Contenuto della segnalazione

Il *whistleblower* deve fornire tutti gli elementi utili per procedere alle dovute e appropriate verifiche, al fine di accertare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della posizione o funzione svolta all’interno dell’Ente;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;

¹ Cfr. art. 3, co. 4 lettera a) e b).

² Cfr. art. 3, co. 4 lettera c).

³ D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, art. 1, co. 1.

⁴ D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, art. 2, co. 1 lettera b).



Comune di Cittadella

Cittadella Città d'Arte

Provincia di Padova



- c) le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi, se conosciuti;
- d) le generalità o altri elementi che consentono di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati, se conosciuti;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, ossia prive di elementi che consentano l'identificazione dell'autore, non rientrano nel perimetro applicativo delle tutele previste per il *whistleblower* ai sensi del presente atto organizzativo e del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

Esse potranno tuttavia essere prese in considerazione ai fini di eventuali accertamenti solo qualora riguardino fatti di particolare gravità e presentino un contenuto dettagliato, circostanziato e verificabile. La valutazione circa l'eventuale rilevanza della segnalazione anonima è rimessa alla discrezionalità del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Ai sensi dell'art. 16, comma 4 del d.lgs. 24/2023, la tutela del segnalante si estende anche al caso in cui l'autore di una segnalazione inizialmente anonima sia successivamente identificato e abbia subito ritorsioni in conseguenza della segnalazione medesima. In tale ipotesi, si applica integralmente la disciplina di tutela prevista dal decreto.

Si precisa, inoltre, che:

- il canale di segnalazione previsto dal presente modello organizzativo è riservato alle segnalazioni riconducibili a soggetti identificabili, anche se tutelati dal vincolo di riservatezza;
- le segnalazioni anonime, ove ammesse alla valutazione, seguono procedure distinte da quelle disciplinate nel presente atto;
- la riservatezza dell'identità del segnalante è sempre garantita dal RPCT, ma ciò non comporta l'anonimato: il soggetto che intenda beneficiare della protezione normativa deve dichiarare la propria identità;
- non può essere considerato whistleblower, e dunque non è destinatario delle relative tutele, chi effettua una segnalazione in forma anonima non rendendo in alcun modo conoscibile la propria identità.

Resta ferma la diversa disciplina prevista per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, per i quali sussiste un obbligo di denuncia, anche in relazione a fatti di corruzione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 331, 361 e 362 del codice penale.



Comune di Cittadella

Cittadella Città d'Arte

Provincia di Padova



7. Il canale di segnalazione interno

L'art. 4 del d.lgs. 24/2023 stabilisce che i soggetti del settore pubblico e quelli del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali – non si richiede che vi sia anche l'accordo – attivano propri canali di segnalazione interna, che devono garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione.

Il decreto stabilisce, inoltre, che deve essere garantita la riservatezza non solo dell'identità del segnalante, ma altresì del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione; in ogni caso, la persona o l'ufficio incaricati devono essere autonomi e specificamente formati.

Il decreto prevede poi che le segnalazioni possano essere fatte in forma scritta oppure in forma orale.

Nella forma scritta rientra anche quella informatica, quale può essere, per esempio, l'utilizzo di un'apposita piattaforma.

Nella forma orale, invece, rientrano le linee telefoniche o i sistemi di messaggistica vocale, oppure, su richiesta del segnalante, un incontro diretto – entro un termine ragionevole – con la persona o l'ufficio incaricato di ricevere la segnalazione.

8. Sanzioni

Fermi restando altri profili di responsabilità, il mancato rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 24/2023 comporta, in capo al responsabile tenuto a darvi attuazione, sanzioni amministrative pecuniarie.

In particolar modo, si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 10.000 a un massimo di euro 50.000 nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che sono state commesse ritorsioni contro il segnalante;
- b) quando venga accertato che la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;
- c) quando venga accertato che vi è stata la violazione dell'obbligo di riservatezza;
- d) quando venga accertato che non sono stati istituiti i canali di segnalazione interna;
- e) quando venga accertato che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che tali procedure non sono conformi a quanto previsto dal decreto in esame;



Comune di Cittadella

Cittadella Città d'Arte

Provincia di Padova



- f) quando venga accertato che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.⁵

Si applica, invece, una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 2.500 quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

9. Misure di sostegno

L'art. 18 del d. lgs. 24/2023 rende noto che l'ANAC istituisce presso di sé un elenco degli enti del Terzo settore addetti a fornire misure di sostegno ai segnalanti.

Tali misure di sostegno consistono nel *“fornire informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.”*

Gestione delle segnalazioni

Come già indicato in premessa, il presente atto organizzativo si prefigge lo scopo di regolamentare, all'interno dell'Ente, le modalità di gestione delle c.d. segnalazioni di *whistleblowing*. In tale contesto, l'organizzazione interna si ispira alle seguenti direttrici:

- tutela della riservatezza, compreso il principio di minimizzazione, integrità e limitazione della conservazione;
- principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

10. I soggetti incaricati a ricevere la segnalazione

Soggetti incaricati a ricevere la segnalazione possono essere persone singole o uffici interni.

⁵ Cfr. art. 21.



Comune di Cittadella

Cittadella Città d'Arte

Provincia di Padova



Negli Enti pubblici in cui vi sia l'obbligo di prevedere la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), spetta a quest'ultimo gestire le segnalazioni interne.

All'interno del presente Ente, dunque, competente a ricevere e gestire le segnalazioni interne è il RPCT. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il RPCT non potrà comunicare il contenuto della segnalazione e l'identità del segnalante neppure al Titolare del trattamento, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*.

11. Gestione del canale di segnalazione interna

11.1 Indicazioni sulle modalità di segnalazione interna adottate dall'Ente

• **Modalità scritta**

L'Ente ha deciso di dotarsi della seguente modalità scritta:

- piattaforma informatica;

Gestione modalità scritta

Piattaforma informatica.

La piattaforma informatica adottata dall'Ente presenta tutte le caratteristiche necessarie a garantire la riservatezza circa l'identità del segnalante e il contenuto della segnalazione, compresa l'eventuale documentazione allegata.

La piattaforma adottata invia una notifica a mezzo e-mail, della presenza di una nuova segnalazione, al fine di poter avere un costante monitoraggio della presenza di segnalazioni e poter quindi procedere al rilascio di avviso di ricevimento della segnalazione alla persona segnalante entro sette giorni dalla data di ricezione.

Gli eventuali contatti con il *whistleblower*, compresa la richiesta di eventuali integrazioni o precisazioni, avverranno solo attraverso la piattaforma informatica.

Per le modalità di gestione delle credenziali di accesso alla piattaforma informatica, l'Ente ha attivato una casella denominata segretario@comune.cittadella.pd.it con redirect alla casella del gestore delle segnalazioni (RPCT). In caso di cambio di RPCT il CED provvede a sostituire il nominativo di destinazione della suddetta casella e-mail. Il passaggio della password di accesso al portale deve avvenire tra i soggetti interessati, vecchio e nuovo RPCT.

• **Modalità orale**



Comune di Cittadella

Cittadella Città d'Arte

Provincia di Padova



L'Ente ha deciso di implementare la seguente modalità di segnalazione orale:

- incontro diretto, entro un termine ragionevole, su richiesta dal segnalante⁶;

Gestione modalità orale

La segnalazione orale avviene a porte chiuse sulla base di un colloquio con il RPCT dell'Ente. Al termine dell'incontro verrà redatto apposito verbale, al quale verranno apposte le sottoscrizioni di RPCT e segnalante. Il RPCT consegnerà il verbale originale al segnalante; contestualmente, in presenza del segnalante, il RPCT riporterà il contenuto del verbale all'interno della piattaforma informatica dedicata alle segnalazioni *whistleblowing*, aprendo una nuova segnalazione. Tale modalità consente di ovviare ai rischi derivanti dalla gestione e conservazione dei verbali cartacei prodotti a seguito della segnalazione orale.

11.2 Cosa deve fare chi riceve la segnalazione

Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 24/2023, chi riceve la segnalazione:

- 1) rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla ricezione;
- 2) mantiene interlocuzioni con il segnalante e, se necessario, richiede integrazioni;
- 3) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- 4) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Nell'eventualità dovesse risultare necessario trasferire le segnalazioni di *whistleblowing* alle autorità competenti, l'Ente assicura che le modalità, di volta in volta individuate per tale tipo di comunicazione, garantiscono il rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante, della segnalazione e delle altre persone eventualmente coinvolte.

11.3 Trattamento dei dati personali

Nel corso del procedimento in oggetto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi enunciati nel Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003.

Anche in materia di *whistleblowing*, pertanto, vale il principio generale di minimizzazione, volto alla tutela dei dati personali. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. 24/2023, infatti, "i dati

⁶ Tale modalità, unitamente a quella scritta individuata dall'Ente, soddisfa la prescrizione del d.lgs. 24/2023 relativa alla previsione di più modalità di segnalazione da mettere a disposizione dei potenziali segnalanti.



Comune di Cittadella

Cittadella Città d'Arte

Provincia di Padova



personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.”

12. Tempi di conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

L'Ente conserva la documentazione inerente alle segnalazioni per il tempo necessario alla loro trattazione e, comunque, non oltre cinque anni, che decorrono dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura.

13. Clausola di chiusura

Per quanto non espressamente trattato dal presente atto organizzativo, si rimanda al d.lgs. 24/2023 ed alle LL.GG. ANAC approvate con delibera n° 311 del 12 luglio 2023.



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2310/ 2025

LEGALE

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO DISCIPLINARE WHISTLEBLOWING IN RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 447 DEL 27.12.2023.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in ordine alla sola regolarità tecnica, dando atto che la presente proposta:

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 22/10/2025

IL DIRIGENTE

DI COMO ROBERTA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2310/ 2025

LEGALE

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO DISCIPLINARE WHISTLEBLOWING IN RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 447 DEL 27.12.2023.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :

parere FAVOREVOLE

«TableStartmovimenti»

«MOVIMENTO_TIPO»

«MOVIMENTO_DESCRIZIONE»

«MOVIMENTO_IMPORTO»

«MOVIMENTO_RAGIONE_SOCIALE»

«MOVIMENTO_RIF_BIL_PEG»

«MOVIMENTO_ANNO»

«MOVIMENTO_NUMERO»

«TableEndmovimenti»

Lì, 22/10/2025

IL DIRIGENTE

MOSELE NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 364 DEL 22/10/2025

Certificato di Esecutività

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO DISCIPLINARE WHISTLEBLOWING IN RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 447 DEL 27.12.2023.

Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 29/10/2025, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il giorno 08/11/2025.

Cittadella, lì 10/11/2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. DI COMO ROBERTA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 364 DEL 22/10/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO DISCIPLINARE WHISTLEBLOWING IN RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 447 DEL 27.12.2023.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 29/10/2025 al 13/11/2025 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella, lì 14/11/2025

**L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BEGHETTO MONICA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)